

Allegato 1

Statuto Vigente Antares

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 13972/5426 DI REP.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE

La società è denominata "Antares Vision S.r.l." (la "Società").

Art. 2) OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- (i) lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei software a essi connessi;
- (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
- (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del software a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
 - (a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale con conseguente trasferimento tecnologico tra Enti di ricerca e ambiti industriali;
 - (b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;
 - (c) assunzione di concessioni di opere pubbliche, anche in compartecipazione con terzi;
 - (d) svolgimento di proprie attività di ricerca e assunzione di iniziative editoriali, anche con carattere di periodicità, per la diffusione di informazioni, opinioni, ricerche, attualità, connesse ai campi di interesse della propria attività complessiva, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e delle attività per legge riservate a soggetti dotati di

specifici requisiti non posseduti dalla società;

- (e) la consulenza tecnica e aziendale nel settore dell'informatica e dell'elaborazione dei dati, compreso lo sviluppo e la realizzazione di programmi e di procedure (software) per elaboratori elettronici;
- (f) la ricerca, la progettazione e l'innovazione scientifico - tecnologica ed organizzativa in tutti i settori industriali e commerciali realizzate anche mediante l'acquisto di beni strumentali basati su tecnologie avanzate e l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;
- (g) l'attività di laboratorio per l'espletamento di prove nel campo elettrotecnico, elettronico, ottico e informatico;
- (h) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la vendita, l'affitto di software applicativo e tecnico, anche a seguito dell'acquisizione di diritti di marchio, brevetto, concessione, licenze e simili;
- (i) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari, corsi, convegni e programmi di formazione e di informazione in tutti i settori in cui la società esplica la propria attività;
- (j) l'installazione e manutenzione di sistemi, prodotti e servizi connessi alla propria attività.

2.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

2.3 Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente articolo 2 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri paesi.

Art. 3) SEDE

3.1 La Società ha sede in Travagliato (Brescia)

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Brescia.

- 3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici di rappresentanza nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente paragrafo 3.1.

Art. 4) DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E TITOLI DI DEBITO

- 5.1 Il capitale sociale è pari a Euro 127.612,00 (centoventisettemilaseicentododici/00) ed è diviso come segue:
- (i) una Quota di nominali Euro 108.284,00 (centoottomiladuecentottantaquattro/00) di titolarità di Regolo Srl, società italiana con sede legale in Travagliato (Brescia), numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03926430988;
 - (ii) una Quota di nominali Euro 19.328,00 (diciannovemilatrecentoventotto/00) di titolarità di Sargas Srl, società italiana con sede legale in Parma, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Parma e codice fiscale 02877710349.
- 5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto dell'articolo 2481-bis del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi e, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
- 5.4 La Società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata da notaio e iscritta nel Registro delle Imprese.

TITOLO II

DOMICILIAZIONE - APPORTI E FINANZIAMENTI - DIRITTI

PARTICOLARI

Art. 6) DOMICILIAZIONE

Il domicilio (eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dagli stessi comunicato in forma scritta alla Società come risultante dal libro soci

statutario e, in difetto di comunicazione, dal Registro delle Imprese.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso oppure stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8) DIRITTI PARTICOLARI

- 8.1 I diritti particolari attribuiti a singoli soci possono essere eliminati e/o modificati solo con il consenso dei soci nel cui interesse tali diritti sono previsti.
- 8.2 Il Trasferimento delle partecipazioni, a qualsivoglia titolo da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" ai sensi del presente Statuto comporta anche l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante che tuttavia, laddove il socio alienante continuasse ad essere titolare di "diritti particolari" anche a seguito del Trasferimento di cui si tratti, saranno esercitati dal soggetto acquirente e da detto socio alienante congiuntamente come se costituissero un unico socio fatto salvo l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 11.
- 8.3 Ai fini dell'attribuzione dei diritti particolari ai sensi del presente Statuto:
- (i) per "**Regolo**" deve intendersi il socio Regolo Srl, società italiana con sede legale in Travagliato (Brescia), numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03926430988;
 - (ii) per "**Sargas**" deve intendersi il socio Sargas Srl, società italiana con sede legale in Parma, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Parma e codice fiscale 02877710349.

TITOLO III

DIVIETO DI CESSIONE - DIRITTO DI PRIMA OFFERTA - DIRITTO DI COVENDITA - DIRITTO DI TRASCINAMENTO

Art. 9) DIVIETO DI CESSIONE

- 9.1 Sino al 5° (quinto) anno successivo alla data del 3 agosto 2018 (il "**Periodo di Blocco**") i soci non potranno porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di "**Quote**" di loro proprietà (da intendersi, ai fini del presente Statuto, come le quote di partecipazione nella Società - incluse, per mero scrupolo di chiarezza, le quote di nuova emissione ovvero che siano acquistate da parte dei soci nonché i relativi diritti di opzione a sottoscrivere nuove Quote nell'ipotesi di aumento del capitale sociale o i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Quote

risultate inopertate - nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca, a qualsiasi titolo, al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Quote).

- 9.2 Il Periodo di Blocco non troverà applicazione in relazione (i) al Trasferimento integrale di Quote da parte di un socio a favore di un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal socio Trasferente (tale soggetto, a sua volta, potrà Trasferire le Quote ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal medesimo socio Trasferente), restando inteso che l'eventuale successivo venir meno in capo al cessionario delle qualità che hanno permesso di qualificare il Trasferimento della Quota come Trasferimento consentito ai sensi della presente disposizione dovrà essere prevista nel relativo contratto di trasferimento delle quote quale condizione risolutiva del Trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Quote originariamente trasferite; e (ii) il Trasferimento di Quote con il consenso degli altri soci della Società (i trasferimenti di cui ai punti (i) e (ii) come i "**Trasferimenti Consentiti**").

- 9.3 Ai fini del presente Statuto (con le eccezioni di cui ai successivi Articoli 11 (**Diritto di Covendita**) e 12 (**Diritto di Trascinamento**), per "**Trasferimento**" si intende, con riferimento a una Quota, (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, distribuzioni in natura di utili o riserve, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni o trasferimenti di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti a esecuzione differita - in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento o della costituzione (o dell'impegno al trasferimento o alla costituzione), anche solo temporaneo e/o su base

fiduciaria, direttamente o indirettamente (anche attraverso il cambio della persona o della società che controlla il rispettivo socio salvo che il titolare finale della partecipazione rimanga invariato) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale o personale (inclusi l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno). Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

- 9.4 A Sargas è fatto divieto di Trasferire in tutto o in parte la propria Quota a soggetti che, direttamente o indirettamente, operino nel settore dei sistemi di ispezione, tracciamento (cd. *track & trace solutions*) e *smart data management*.

Art. 10) DIRITTO DI PRIMA OFFERTA

- 10.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, nel caso in cui Sargas intenda Trasferire tutta o parte della propria Quota (la "**Quota Oggetto di Prima Offerta**"), Regolo avrà un diritto di prima offerta sulla Quota Oggetto di Prima Offerta che potrà esercitare secondo la procedura di seguito descritta.
- 10.2 Sargas dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. (la "**Comunicazione di Prima Offerta**") a Regolo avente a oggetto la propria intenzione di Trasferire a terzi (il "**Terzo Acquirente**") la Quota Oggetto di Prima Offerta. Entro 20 "**Giorni Lavorativi**" (da intendersi come ciascun giorno di calendario, a eccezione (i) del sabato e della Domenica, e (ii) dei giorni di chiusura delle banche sulla piazza di Milano), a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Prima Offerta, Regolo avrà la facoltà di inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. a Sargas avente a oggetto la propria intenzione di avviare le trattative per l'acquisto della Quota Oggetto di Prima Offerta in luogo del Terzo Acquirente (il "**Diritto di Prima Offerta**").
- 10.3 Qualora Regolo avesse esercitato il Diritto di Prima Offerta, i soci dovranno incontrarsi prontamente al fine di negoziare in buona fede termini e condizioni dell'acquisto da parte di Regolo della Quota Oggetto di Prima Offerta. In caso i soci non raggiungessero un accordo per l'acquisto da parte di Regolo della Quota Oggetto di Prima Offerta (l' "**Accordo di Prima Offerta**") entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall'avvio di tali negoziazioni, ovvero entro nel termine più lungo che fosse concordato per iscritto tra i soci (il "**Termine di Prima Offerta**"), Regolo trasmetterà a Sargas indicazione scritta su base anonima per l'acquisto della Quota Oggetto di Prima Offerta con il relativo prezzo (il "**Prezzo di Prima Offerta**") proposto da Regolo e sul

quale Regolo e Sargas non hanno trovato l'accordo.

- 10.4 A seguito della ricezione della comunicazione di Regolo di cui al paragrafo 10.3 che precede contenente il Prezzo di Prima Offerta, fermo il divieto di cui al precedente paragrafo 9.4, Sargas sarà libera di effettuare il Trasferimento al Terzo Acquirente se:
- (i) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia superiore di oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta;
 - (ii) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia pari o superiore di non oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta e Regolo non abbia comunicato a Sargas, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di Sargas avente a oggetto il prezzo così offerto dal Terzo Acquirente, la propria decisione di corrispondere il medesimo prezzo offerto dal Terzo Acquirente (la "**Comunicazione di Pareggio**").
- 10.5 Qualora (i) Regolo e Sargas avessero raggiunto l'Accordo di Prima Offerta ovvero (ii) Regolo avesse trasmesso la Comunicazione di Pareggio, la Quota Oggetto di Prima Offerta dovrà essere Trasferita da Sargas a Regolo entro il periodo compreso tra il 60° e il 90° Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Accordo di Prima Offerta ovvero alla Comunicazione di Pareggio.
- 10.6 Nessuna garanzia in relazione alle Quote, alla Società e le sue controllate sarà rilasciata da Sargas a Regolo in relazione al Trasferimento di Quote a quest'ultima che fosse realizzato ai sensi del presente articolo 10, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità della Quota e sull'assenza di pegni o altri diritti di terzi sulla Quota oggetto di Trasferimento.
- 10.7 Qualora Regolo non avesse esercitato il Diritto di Prima Offerta o vi avesse rinunciato, ovvero non avesse trasmesso la comunicazione che indica il Prezzo di Prima Offerta ai sensi del precedente paragrafo 10.3 né la Comunicazione di Pareggio, Sargas sarà libera di perfezionare il Trasferimento della Quota Oggetto di Prima Offerta al Terzo Acquirente entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal Termine di Prima Offerta, decorsi i quali Sargas dovrà nuovamente offrire la Quota Oggetto di Prima Offerta a Regolo secondo la procedura indicata nel presente articolo 10 sia che voglia effettuare tale Trasferimento in favore del Terzo Acquirente sia in favore di altro terzo.

Art. 11) DIRITTO DI COVENDITA

- 11.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora Regolo intendesse cedere a un terzo potenziale acquirente tutta o parte della propria

Quota, dietro corrispettivo in denaro o natura, Sargas avrà il diritto di richiedere a Regolo (il "**Diritto di Covendita**"), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Covendita sarà corrispondentemente obbligata, a fare sì che la cessione al terzo potenziale acquirente abbia a oggetto, ai medesimi prezzo (pro quota), termini e condizioni, anche tutta o parte della Quota nella Società detenuta da Sargas, secondo le seguenti previsioni.

11.1 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato da Sargas come segue (la "**Quota Oggetto di Covendita**"): (i) nel caso in cui il Trasferimento della Quota di Regolo non determini un cambio di controllo della Società, Sargas potrà esercitare il Diritto di Covendita relativamente ad una porzione della propria Quota corrispondente alla percentuale rappresentata dalla Quota di Regolo oggetto del progettato Trasferimento; (ii) nel caso in cui il Trasferimento della Quota di Regolo determini un mutamento di controllo della Società, Sargas potrà esercitare il Diritto di Covendita con riferimento alla propria intera Quota.

11.2 Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Covendita, Regolo dovrà dare notizia della propria intenzione di cedere tutta o parte della propria Quota mediante comunicazione scritta a Sargas (la "**Comunicazione di Covendita**"), a mezzo raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente e indicando: (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente, incluso, nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione, ivi inclusi i termini di pagamento; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; (iv) la porzione di capitale sociale oggetto di Trasferimento; e (v) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nel caso in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente non avvenga in tutto o in parte dietro corrispettivo in denaro o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (il "**Corrispettivo in Natura**"), del corrispettivo in denaro e/o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare la Quota Oggetto di Covendita (l' "**Equivalente in Denaro**").

11.3 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato da Sargas entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Covendita mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. nella quale, sempre a pena di decadenza, Sargas potrà contestare l'Equivalente in Denaro dichiarando che lo stesso non corrisponde al valore del Corrispettivo in Natura (la "**Comunicazione di Dissenso**").

11.4 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla

Comunicazione di Dissenso, Regolo e Sargas si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo sulla determinazione dell'Equivalente in Denaro. Ove entro il predetto termine Regolo e Sargas non giungessero a un accordo, Sargas potrà devolvere la questione all'Esperto (come infra definito al punto 11.5) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L'Esperto dovrà rendere la propria decisione entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvesse nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Esperto la determinazione dell'Equivalente in Denaro, Sargas dovrà intendersi definitivamente decaduta dal diritto di contestare l'ammontare dell'Equivalente in Denaro come indicato nella Comunicazione di Covendita.

11.5 Ai fini del presente articolo 11 per "**Esperto**" deve intendersi una banca di investimento di riconosciuto *standing* internazionale scelta (x) di comune accordo da Regolo e Sargas o, (y) qualora non fossero in grado di raggiungere un accordo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso di uno di loro, o la banca d'investimento individuata non accettasse la nomina o non potesse svolgere l'incarico, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, a istanza di uno tra Regolo e Sargas, restando inteso che: (i) l'Esperto agirà come terzo esperto ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile (escluso l'arbitrio mero); (ii) l'Esperto consentirà a Regolo e Sargas di esporre le proprie ragioni; (iii) l'Esperto motiverà sommariamente le proprie decisioni; (iv) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società, delle sue controllate e al suo *management*; (v) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati da Regolo e Sargas in parti eguali.

11.6 Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 11.4, sarà definitivo e vincolante salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.

11.7 A seguito della ricezione da parte di Regolo della comunicazione di esercizio del Diritto di Covendita da parte di Sargas:

- (i) Regolo avrà l'obbligo di fare sì che la cessione al terzo acquirente abbia a oggetto, ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione, in tutto o in parte, della propria Quota, anche la Quota Oggetto di Covendita;
- (ii) Sargas avrà l'obbligo di cedere al terzo acquirente, contestualmente alla cessione da parte di Regolo della propria Quota, la Quota Oggetto di Covendita;

il tutto a fronte del pagamento da parte del terzo acquirente a Sargas del corrispettivo in denaro, ovvero in titoli negoziati su un primario mercato regolamentato, nell'ammontare determinato in proporzione rispetto a quello indicato nella Comunicazione di Covendita, come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma dei precedenti paragrafi 11.3 e/o 11.4, ovvero, in caso di predetta contestazione, quello individuato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 11.4.

11.8 Qualora Sargas non esercitasse il Diritto di Covendita, Sargas si intenderà decaduta da tale diritto soltanto con riguardo alla vendita così notificata, ma senza alcun pregiudizio del diritto di esercitare il Diritto di Covendita con riferimento a qualsiasi successiva vendita di partecipazioni da parte di Regolo.

11.9 Qualora a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita da parte di Sargas il terzo acquirente non acquistasse la Quota Oggetto di Covendita alle condizioni di cui al presente articolo, Regolo avrà la facoltà, a propria insindacabile scelta, di non trasferite la propria Quota al terzo acquirente ovvero di acquistare da Sargas la Quota Oggetto di Covendita agli stessi termini e condizioni di quelli indicati nella Comunicazione di Covendita.

11.10 In deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo 9.3, ai fini del presente articolo 11 (**Diritto di Covendita**) e del successivo articolo 12 (**Diritto di Trascinamento**), il termine "**Trasferimento**" deve intendersi non comprendere qualsiasi atto che non preveda un corrispettivo e/o distribuzioni in natura di utili o riserve e/o dazioni di pegno e/o escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate) e/o gli atti di qualsiasi genere che non determinino la cessione della proprietà della Quota o dei diritti di voto alla stessa connessi. Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

Art. 12) DIRITTO DI TRASCINAMENTO

12.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora ricevesse da un terzo potenziale acquirente indipendente una offerta per la maggioranza del capitale sociale della Società, sul presupposto che tale terzo non sia un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal socio Trasferente, Regolo avrà il diritto di richiedere a Sargas (il "**Diritto di Trascinamento**"), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Trascinamento avrà l'obbligo, di cedere al terzo acquirente, insieme alla cessione da parte di

Regolo della propria Quota, l'intera Quota detenuta da Sargas ai medesimi termini e condizioni, *pro quota*, negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione della propria Quota, fermo restando che Sargas non avrà alcun obbligo di cedere la propria Quota al terzo in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento qualora il corrispettivo in denaro o altra forma offerto dal terzo acquirente non garantisca a Sargas un tasso interno di rendimento (l'"IRR") almeno pari al 15% dell'importo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni) da calcolarsi secondo la seguente formula (il "**Valore Minimo di Trascinamento**"):

$$0 = - CF_0 + CF_n / (1+IRR)^{n/365}$$

laddove:

CF_0 = l'investimento effettuato da Sargas nel capitale sociale della Società tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci della Società del 3 agosto 2018 (l'"**Investimento Iniziale**") da considerarsi con segno algebrico negativo come da formula di cui sopra.

CF = tutti gli utili in denaro (da considerarsi con segno algebrico positivo) corrisposti di volta in volta dalla Società in favore di Sargas sino a che Sargas deterrà una partecipazione nella stessa, ovvero tutti gli investimenti in denaro (da considerarsi con segno algebrico negativo) effettuati di volta in volta da Sargas a beneficio della Società sino a che Sargas deterrà una partecipazione nella stessa, oltre ai proventi derivanti dal Trasferimento della Quota detenuta da Sargas al terzo acquirente in caso di esercizio di Diritto di Trascinamento.

n = è il numero di giorni calcolato con decorrenza dal 3 agosto 2018 sino alla data in cui ciascun CF sia stato ricevuto da Sargas.

- 12.2 Regolo potrà esercitare il Diritto di Trascinamento dandone notizia a Sargas mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente indicando (la "**Comunicazione di Trascinamento**"): (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente nonché, nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; e (iv) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nell'ipotesi in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente avvenga in tutto o in parte dietro Corrispettivo in Natura, dell'Equivalente in Denaro a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare la Quota

- di Sargas.
- 12.3 Sargas potrà inviare a Regolo, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte di Sargas della Comunicazione di Trascinamento (a pena di decadenza), una comunicazione di dissenso a mezzo lettera raccomandata A.R. dichiarando che il prezzo offerto dal terzo acquirente per la propria Quota, ovvero l'Equivalente in Denaro, è inferiore al Valore Minimo di Trascinamento (la "**Comunicazione di Dissenso**").
- 12.4 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Comunicazione di Dissenso Regolo e Sargas si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo. Ove entro il predetto termine Regolo e Sargas non giungessero a un accordo, Sargas potrà devolvere la questione all'Esperto (come definito nel precedente paragrafo 11.5) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L'Esperto dovrà rendere la propria decisione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvesse nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Esperto la determinazione dell'Equivalente in Denaro, Sargas dovrà intendersi definitivamente decaduta dal diritto di contestare l'ammontare del corrispettivo come indicato nella Comunicazione di Trascinamento.
- 12.5 Ai fini del presente articolo 12 troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 11.5. Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 12.4, sarà definitivo e vincolante salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.
- 12.6 Salvo il caso in cui Regolo rinunci a Trasferire al terzo la propria Quota, Sargas avrà l'obbligo di Trasferire al terzo acquirente la propria Quota, alla data di trasferimento al medesimo terzo della Quota di Regolo, a fronte del corrispettivo *pro quota* in denaro ovvero titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma del precedente paragrafi 12.3 e/o 12.4 ovvero, in caso di predetta contestazione, come individuato dall'Esperto) ed ai medesimi termini e condizioni (salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 12.8) negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione della propria Quota.
- 12.7 Qualora il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trascinamento risultasse (anche a seguito del coinvolgimento dell'Esperto) inferiore al Valore Minimo di Trascinamento, Sargas non sarà obbligata a cedere la propria Quota al terzo acquirente salvo che Regolo non corrisponda, o faccia sì che venga corrisposta, in denaro a Sargas la differenza positiva tra il Valore Minimo di Trascinamento e detto corrispettivo.

- 12.8** Nessuna garanzia in relazione alle Quote, alla Società e proprie società controllate sarà rilasciata da Sargas in relazione al Trasferimento di Quote ai sensi del presente articolo 12, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità della Quota e sull'assenza di pegni o altri diritti di terzi sulla Quota oggetto di Trasferimento.

TITOLO IV

RECESSO - SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 13) RECESSO

- 13.1** Il socio ha diritto di recesso esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
- 13.2** Si dà atto e si conviene che l'intrasferibilità di cui al precedente paragrafo 9.1 è necessaria per il conseguimento delle finalità sociali, e, essendo congruamente limitata nel tempo, non attribuisce il diritto di recesso come previsto all'articolo 2469, comma 2, del codice civile anche oltre il periodo biennale previsto dalla predetta norma e sino al termine del Periodo di Blocco.
- 13.3** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da disposizioni speciali di legge.
- 13.4** L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
- 13.5** Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera Quota posseduta dal socio recedente.
- 13.6** I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato in applicazione delle applicabili previsioni di legge.
- 13.7** L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo lettera raccomandata A.R. agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte

degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordassero per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

- 13.8 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi all'Esperto.
- 13.9 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.
- 13.10 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risultasse possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società verrà posta in liquidazione.
- 13.11 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.
- 13.12 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.
- 13.13 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

Art. 14) UNICO SOCIO

- 14.1 Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.
- 14.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa

dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

- 14.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 15) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E

COORDINAMENTO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI

- 16.1 Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare ovvero a mezzo consultazione scritta, nei limiti delle applicabili previsioni di legge. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla loro approvazione.
- 16.2 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione (i) mediante lettera raccomandata a.r. da spedirsi ai soci, ai consiglieri e ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o (ii) mediante messaggio telefax o messaggio e-mail inviato ai soci, ai consiglieri e ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e di cui consti l'avvenuto ricevimento.
- 16.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 16.4 L'assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio italiano.
- 16.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita in forma totalitaria quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17) DIRITTO DI INTERVENTO

- 17.1 Possono partecipare all'assemblea i soci che risultano tali dal registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), del codice civile.
- 17.2 La rappresentanza in assemblea può essere attribuita solo a mezzo delega riferita a singole assemblee.

17.3 L'intervento in assemblea (con ciò intendendosi sia l'intervento dei soci sia degli organi sociali) può svolgersi anche mediante mezzi di audio-comunicazione a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video predisposte a cura della Società;

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il presidente dell'assemblea e il segretario.

17.4 Spetta al presidente dell'assemblea dei soci constatare il diritto di intervento in assemblea.

Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare e, se la decisione lo richiede, deve essere accompagnata da tutto quanto necessario ad assicurare una adeguata informazione sugli argomenti. I soci hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a tre giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. A tale fine potrà essere predisposta apposita modulistica da utilizzare per la risposta da parte dei proponenti. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Art. 19) PRESIDENZA

19.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal soggetto designato presidente dall'assemblea a maggioranza del capitale sociale presente. Con la stessa maggioranza l'assemblea può nominare un segretario, anche non socio.

19.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 20.1 Fatta eccezione per quanto previsto nel successivo paragrafo 20.2, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 20.2 Le delibere concernenti le seguenti materie potranno essere assunte solo qualora Sargas esprima il proprio voto favorevole (le "**Materie Assembleari Rilevanti**"):
- (a) qualsiasi modificazione delle previsioni di cui agli articoli da 8 a 13 (entrambi inclusi), da 20 a 24 (entrambi inclusi) e paragrafi 27.1, 27.2 e 27.3;
 - (b) qualsiasi modificazione dei diritti particolari attribuiti statutariamente all'uno o all'altro socio;
 - (c) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - (d) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ivi inclusa l'emissione di titoli di debito o altri strumenti convertibili in partecipazioni sociali, a eccezione delle riduzioni o degli aumenti di capitale di cui all'articolo 2482-*bis* del codice civile (nei limiti necessari a eliminare la perdita di oltre un terzo), degli aumenti di capitale necessari per far fronte a una situazione di insolvenza della Società, delle riduzioni e contestuali aumenti di capitale di cui all'articolo 2482-*ter* del codice civile (sino al minimo legale), restando inteso che in queste ipotesi ciascun socio avrà diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale in misura proporzionale alla propria partecipazione alla Società;
 - (e) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
 - (f) deliberazioni di messa in liquidazione e revoca dello stato di liquidazione della Società ai sensi del numero 6) dell'articolo 2484 del codice civile;
 - (g) distribuzione di riserve;
 - (h) deliberazioni in merito alle materie di cui al successivo paragrafo 24.6, ove fossero sottoposte alla autorizzazione della assemblea dei soci;
 - (i) attribuzione e/o revoca di un compenso agli amministratori, anche investiti di particolari cariche, anche sotto forma di bonus o altra remunerazione, in misura superiore, complessivamente, a Euro 214.500,00 per ciascun esercizio;
 - (j) decisioni in ordine alla nomina o revoca della società di revisione e determinazione del relativo compenso.

Art. 21) MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

- 21.1 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.
- 21.2 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste per le quali non sia stato esercitato il diritto di sottoscrizione.
- 21.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 22) COMPOSIZIONE

- 22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
- 22.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci e anche persone giuridiche secondo quanto previsto al successivo paragrafo 23.6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 22.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina (nel qual caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) ovvero sino a revoca o rinuncia. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Art. 23) NOMINA

- 23.1 Fatta salva diversa delibera unanime da parte dei soci,
- (i) Regolo ha diritto di nominare 4 (quattro) consiglieri di amministrazione, incluso il presidente del consiglio di amministrazione;
 - (ii) Sargas ha diritto di nominare 1 (uno) consigliere di amministrazione.
- 23.2 La nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione compete all'assemblea ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile in tutti i casi in cui i soci non abbiano esercitato i diritti di cui al precedente paragrafo 23.1.

- 23.3 In caso di nomina degli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 23.1 e di successiva revoca degli stessi, spetterà al socio che aveva nominato l'amministratore revocato nominare il nuovo amministratore ai sensi del paragrafo 23.1, restando inteso che il nuovo amministratore non potrà essere l'amministratore revocato, ove tale revoca fosse avvenuta per giusta causa.
- 23.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e il compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. All'assemblea spetta anche la determinazione dell'importo complessivo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
- 23.5 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Sino a quel momento, gli amministratori rimasti in carica avranno esclusivamente i poteri di ordinaria gestione della Società. Si applica l'articolo 2386, comma quarto e quinto, del codice civile.
- 23.6 Possono essere nominati quali amministratori della Società anche una o più persone giuridiche, purché ogni amministratore persona giuridica designi, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale dovrà assumere gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Art. 24) POTERI

- 24.1 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo ai soci.
- 24.2 L'organo amministrativo può ulteriormente delegare le proprie attribuzioni, a uno o più amministratori, determinandone contestualmente mansioni, poteri e attribuzioni, con l'esclusione dei poteri nelle Materie Consiliari Rilevanti.
- 24.3 L'organo amministrativo può revocare le deleghe

conferite ai sensi del precedente paragrafo 24.2, modificarne il contenuto, i limiti e le modalità di esecuzione. In caso di revoca delle deleghe gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno, anche ove tale revoca sia avvenuta in assenza di giusta causa.

24.4 L'organo amministrativo può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi.

24.5 Fatte salve le delibere indicate nel successivo paragrafo 24.6, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con le maggioranze di legge.

24.6 Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (ferma la competenza dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto) saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione collegialmente inteso e non potranno essere delegate ad amministratori o procuratori (salvo che la relativa delibera di delega sia stata approvata con le maggioranze previste dal presente paragrafo) e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, ivi incluso il voto favorevole dell'amministratore designato da Sargas (le "**Materie Consiliari Rilevanti**"):

(i) l'approvazione del *business plan* della Società nonché di sue modifiche sostanziali;

(ii) l'approvazione del *budget* annuale della Società nonché di sue modifiche sostanziali,

e, nella misura in cui non siano già previste nel *budget* ovvero nel *business plan*, anche le seguenti materie:

(iii) l'assunzione di indebitamento o passività od obbligazioni, in ogni caso tramite prestito di somme (anche tramite l'emissione di titoli di debito) per importi superiori a Euro 20 (venti) milioni;

(iv) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;

(v) l'acquisizione, l'investimento, la vendita, l'affitto d'azienda o di rami d'azienda ovvero di beni (anche immobiliari e diritti di proprietà industriale e intellettuale), salvo l'acquisto di beni di consumo nella gestione ordinaria della Società conformemente alla prassi degli esercizi precedenti, per importi superiori a Euro 15 (quindici) milioni per ciascuna operazione;

(vi) l'approvazione di qualsiasi operazione con parti correlate alla Società e/o ai soci o la modifica delle condizioni di operazioni con parti correlate alla Società e/o ai soci precedentemente approvate

che abbiano un importo superiore a Euro 150 (centocinquanta) mila per ciascuna operazione. Ai fini della presente disposizione, per parti correlate devono intendersi i soggetti di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato;

- (vii) la proposta di devolvere all'assemblea dei soci una delle Materie Assembleari Rilevanti ovvero l'esecuzione di una delibera inerente a tali materie;
- (viii) le istruzioni di voto da esercitare nelle assemblee delle società controllate dalla Società aventi all'ordine del giorno una delle Materie Assembleari Rilevanti;
- (ix) qualsiasi decisione relativa alle società controllate dalla Società e avente ad oggetto una delle presenti Materie Consiliari Rilevanti che sia sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione della Società.

Art. 25) RIUNIONI

- 25.1 Il consiglio di amministrazione della Società si riunirà con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogniqualevolta lo richieda uno dei suoi componenti.
- 25.2 L'avviso di convocazione da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica di cui consti l'avvenuto ricevimento).
In caso di urgenza, può essere inviato a mezzo di telefax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi.
- 25.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco analitico delle materie da trattare.
- 25.4 La riunione del consiglio di amministrazione è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora fossero presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci, questi ultimi ove nominati.
- 25.5 L'intervento al consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:
 - (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il Presidente e il Segretario. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore designato come presidente a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 26) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, e nei limiti della delega, agli amministratori delegati. La rappresentanza della Società spetta anche agli institori e ai procuratori nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

TITOLO VII

CONTROLLI

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.
- 27.2 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente paragrafo 25.5.
- 27.3 Salvo diversa e unanime deliberazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale avente diritto di voto, 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati da Regolo e 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati da Sargas.
- 27.4 La revisione legale dei conti della Società viene esercitata da una società di revisione iscritta

nell'apposito registro oppure da un revisore scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

- 27.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il membro supplente designato dal medesimo socio che aveva designato il sindaco uscente. I nuovi sindaci restano in carica fino alla nomina dell'assemblea per l'integrazione del collegio. Il sindaco in sostituzione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal socio che aveva nominato il sindaco cessato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - LIBRO SOCI

Art. 28) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29) BILANCIO E UTILI

- 29.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
- 29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la ventesima parte di essi da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi, salvo diversa decisione degli stessi soci.

Art. 30) LIBRO SOCI

- 30.1 La Società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del codice civile, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori. Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del codice civile.
- 30.2 Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo ed è conservato presso la sede della Società.
- 30.3 Nel libro dei soci devono essere indicati:
- (i) il nome e il cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'articolo 2468, comma 5, del

codice civile, e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;

- (ii) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;
- (iii) le variazioni dei dati annotati nel libro dei soci ai sensi delle precedenti punti (i) e (ii);
- (iv) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

30.4 Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del paragrafo 30.3(iv), sono eseguite dall'organo amministrativo, senza ritardo, a fronte dell'esibizione alla Società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese, salvo quanto di seguito precisato. L'organo amministrativo non procede all'annotazione nel libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

30.5 Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci, fermo il preventivo adempimento come sopra degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina.

TITOLO IX

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 31) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata e accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci sarà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del codice civile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32) ARBITRATO

32.1 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i

sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

32.2 Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e il lodo emesso dal Collegio Arbitrale sarà impugnabile per le cause previste dalla legge ma non per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

32.3 Per tutte le domande giudiziali comunque relative al presente statuto che non siano compromettibili in arbitri sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

F.to Emidio Zorzella

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
CASTENEDOLO, 3 AGOSTO 2018

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007
MEDIANTE M.U.I.

ALLEGAT 1-BIS

STATUTO INTERMEDIO ANTARES

Titolo I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA E CAPITALE SOCIALE

Articolo 1.) *Denominazione*

- 1.1 La società è denominata “Antares Vision S.p.A.” (la “**Società**”).

Articolo 2.) *Oggetto*

- 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- (i) lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei *software* a essi connessi;
 - (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
 - (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del *software* a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
 - a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, con conseguente trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e ambiti industriali;
 - b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;
 - c) assunzione di concessioni di opere pubbliche, anche in compartecipazione con terzi;
 - d) svolgimento di proprie attività di ricerca e assunzione di iniziative editoriali, anche con carattere di periodicità, per la diffusione di informazioni, opinioni, ricerche, attualità, connesse ai campi di interesse della propria attività complessiva, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e delle attività per legge riservate a soggetti dotati di specifici requisiti non posseduti dalla società;
 - e) la consulenza tecnica e aziendale nel settore dell'informatica e dell'elaborazione dei dati, compreso lo sviluppo e la realizzazione di programmi e di procedure (*software*) per elaboratori elettronici;
 - f) la ricerca, la progettazione e l'innovazione scientifico-tecnologica ed organizzativa in tutti i settori industriali e commerciali, realizzate anche mediante l'acquisto di beni strumentali basati su tecnologie avanzate e l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;

- g) l'attività di laboratorio per l'espletamento di prove nel campo elettrotecnico, elettronico, ottico e informatico;
 - h) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la vendita, l'affitto di *software* applicativo e tecnico, anche a seguito dell'acquisizione di diritti di marchio, brevetto, concessione, licenze e simili;
 - i) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari, corsi, convegni e programmi di formazione e di informazione in tutti i settori in cui la società esplica la propria attività;
 - j) l'installazione e manutenzione di sistemi, prodotti e servizi connessi alla propria attività.
- 2.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 2.3 Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 2 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituite nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

Articolo 3.) *Sede*

- 3.1 La Società ha sede in Travagliato (Brescia), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 4.) *Durata*

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5.) *Capitale sociale e azioni*

- 5.1 Il capitale sociale è pari a Euro [•] ([•]) ed è diviso in n. [•] azioni¹ senza indicazione del valore nominale, di cui (i) [•] azioni di categoria A e (ii) [•] azioni di categoria B. Le azioni sono ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.
- 5.2 I Soci titolari di azioni di categoria A saranno di seguito collettivamente definiti come “**Soci A**” e ciascuno di essi un “**Socio A**”; i Soci titolari di azioni di categoria B saranno di seguito collettivamente definiti come “**Soci B**” e ciascuno di essi un “**Socio B**”.
- 5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale tra le diverse categorie di azioni, in presenza di una deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società con voto favorevole anche della maggioranza di tutte le categorie di azioni esistenti alla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento di capitale con emissione di azioni di diverse categorie, nel caso in cui uno o più Soci titolari di azioni appartenenti ad una categoria non abbiano esercitato

¹ Attualmente è prevista l'emissione di massime n. 52.875.400 azioni, di cui 44.864.777 azioni di categoria A e 8.010.623 azioni di categoria B.

integralmente il diritto di opzione loro spettante, gli altri Soci (indipendentemente dalle categorie di azioni di cui sono titolari) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte, con contestuale conversione automatica delle azioni così sottoscritte in azioni della propria categoria in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.

- 5.5 Le azioni di categoria A attribuiscono eguali diritti e sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché dei diritti loro attribuiti ai sensi, tra l'altro, dei successivi articoli 9, 11, 20 e 24.3. Ogni azione di categoria A dà diritto ad un voto sia nelle assemblee generali dei Soci, ordinarie e straordinarie, della Società, sia nelle assemblee di categoria.
- 5.6 Le azioni di categoria B attribuiscono eguali diritti e sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché dei diritti e degli obblighi loro attribuiti ai sensi, tra l'altro, dei successivi articoli 8.4, 10, 20 e 24.3. Ogni azione di categoria B dà diritto ad un voto sia nelle assemblee generali dei Soci, ordinarie e straordinarie, della Società, sia nelle assemblee di categoria.
- 5.7 Le azioni di categoria A e le azioni di categoria B sono automaticamente convertite in azioni ordinarie – in ragione di un rapporto di conversione di una a una – alla data in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Titolo II

DOMICILIAZIONE – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

Articolo 6.) Domiciliazione

- 6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dagli stessi comunicato in forma scritta alla Società, come risultante dal libro soci statutario e, in difetto di comunicazione, dal Registro delle Imprese.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Titolo III

DIVIETO DI CESSIONE – DIRITTO DI PRIMA OFFERTA – DIRITTO DI COVENDITA – DIRITTO DI TRASCINAMENTO

Articolo 8.) Divieto di cessione

- 8.1 Sino al 5° (quinto) anno successivo alla data del 3 agosto 2018 (il “**Periodo di Blocco**”), i Soci non potranno porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di azioni di loro proprietà (da intendersi, ai fini del presente Statuto, come le azioni della Società, incluse, per mero scrupolo di chiarezza, le azioni di nuova emissione ovvero che siano acquistate da parte dei soci, nonché i relativi diritti di opzione a sottoscrivere nuove azioni

nell'ipotesi di aumento del capitale sociale o i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni, risultate inoperte, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca, a qualsiasi titolo, al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni).

- 8.2 Il Periodo di Blocco non troverà applicazione in relazione (i) al Trasferimento integrale di azioni da parte di un socio a favore di un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 c.c., dal socio Trasferente (tale soggetto, a sua volta, potrà Trasferire le azioni ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 c.c., dal medesimo socio Trasferente), restando inteso che l'eventuale successivo venir meno in capo al cessionario delle qualità che hanno permesso di qualificare il Trasferimento di azioni come Trasferimento consentito, ai sensi della presente disposizione, dovrà essere prevista nel relativo contratto di trasferimento delle azioni quale condizione risolutiva del Trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle azioni originariamente trasferite; e (ii) il Trasferimento di azioni con il consenso degli altri soci della Società (i trasferimenti di cui ai punti (i) e (ii) come i **"Trasferimenti Consentiti"**).
- 8.3 Ai fini del presente Statuto (con le eccezioni di cui ai successivi Articoli 10 (Diritto di Covendita) e 11 (Diritto di Trascinamento)), per **"Trasferimento"** si intende, con riferimento ad una partecipazione azionaria, (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in *trust*, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, distribuzioni in natura di utili o riserve, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni o trasferimenti di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti a esecuzione differita - in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento o della costituzione (o dell'impegno al trasferimento o alla costituzione), anche solo temporaneo e/o su base fiduciaria, direttamente o indirettamente (anche attraverso il cambio della persona o della società che controlla il rispettivo socio, salvo che il titolare finale della partecipazione rimanga invariato) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale o personale (inclusi l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno). Al termine **"Trasferire"** si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.
- 8.4 Ai Soci B è fatto divieto di Trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria a soggetti che, direttamente o indirettamente, operino nel settore dei sistemi di ispezione, tracciamento (cd. *track & trace solutions*) e *smart data management*.

Articolo 9.) *Diritto di Prima Offerta dei Soci A*

- 9.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, nel caso in cui un Socio B (il **"Socio Offerente"**) intenda Trasferire tutte o parte delle proprie azioni (le **"Azioni Oggetto di Prima Offerta"**), i Soci A avranno un diritto di prima offerta sulla Azioni Oggetto di Prima Offerta che potranno esercitare secondo la procedura di seguito descritta.
- 9.2 Il Socio Offerente dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. (la **"Comunicazione di Prima Offerta"**) ai Soci A avente a oggetto la propria

intenzione di Trasferire a terzi (il “**Terzo Acquirente**”) le Azioni Oggetto di Prima Offerta. Entro 20 “**Giorni Lavorativi**” (da intendersi come ciascun giorno di calendario, a eccezione (i) del sabato e della Domenica, e (ii) dei giorni di chiusura delle banche sulla piazza di Milano), a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Prima Offerta, i Soci A avranno la facoltà di inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. al Socio Offerente, avente a oggetto la propria intenzione di avviare le trattative per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Prima Offerta in luogo del Terzo Acquirente (il “**Diritto di Prima Offerta**”).

- 9.3 Qualora uno o più Soci A avessero esercitato il Diritto di Prima Offerta, questi ultimi e il Socio Offerente dovranno incontrarsi prontamente al fine di negoziare in buona fede termini e condizioni dell’acquisto delle Azioni Oggetto di Prima Offerta. In caso non venisse raggiunto un accordo per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Prima Offerta (l’“**Accordo di Prima Offerta**”) entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall’avvio di tali negoziazioni, ovvero entro nel termine più lungo che fosse concordato per iscritto tra i soci (il “**Termine di Prima Offerta**”), i Soci A trasmetteranno al Socio Offerente indicazione scritta su base anonima per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Prima Offerta con il relativo prezzo (il “**Prezzo di Prima Offerta**”) proposto dai Soci A e sul quale non è stato trovato l’accordo con il Socio Offerente.
- 9.4 A seguito della ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 9.3 che precede contenente il Prezzo di Prima Offerta, fermo il divieto di cui al precedente paragrafo 8.4, il Socio Offerente sarà libero di effettuare il Trasferimento al Terzo Acquirente se:
- (i) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia superiore di oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta;
 - (ii) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia pari o superiore di non oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta e i Soci A non abbiano comunicato al Socio Offerente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta del Socio Offerente avente a oggetto il prezzo così offerto dal Terzo Acquirente, la propria decisione di corrispondere il medesimo prezzo offerto dal Terzo Acquirente (la “**Comunicazione di Pareggio**”).
- 9.5 Qualora (i) i Soci A e il Socio Offerente avessero raggiunto l’Accordo di Prima Offerta ovvero (ii) i Soci A avessero trasmesso la Comunicazione di Pareggio, le Azioni Oggetto di Prima Offerta dovranno essere Trasferite dal Socio Offerente ai Soci A entro il periodo compreso tra il 60° e il 90° Giorno Lavorativo successivo alla data dell’Accordo di Prima Offerta ovvero alla Comunicazione di Pareggio.
- 9.6 Nessuna garanzia in relazione alle azioni, alla Società e le sue controllate sarà rilasciata dal Socio Offerente in relazione al Trasferimento di azioni a quest’ultima che fosse realizzato ai sensi del presente articolo 9, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità delle azioni e sull’assenza di pegni o altri diritti di terzi sulle azioni oggetto di Trasferimento.
- 9.7 Qualora nessun Socio A avesse esercitato il Diritto di Prima Offerta o vi avesse rinunciato, ovvero non avesse trasmesso la comunicazione che indica il Prezzo di Prima Offerta ai sensi del precedente paragrafo 9.3 né la Comunicazione di Pareggio, il Socio Offerente sarà libero di perfezionare il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prima Offerta al Terzo Acquirente entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal Termine di Prima Offerta, decorsi i quali il Socio Offerente dovrà nuovamente offrire le Azioni Oggetto di Prima Offerta ai Soci A secondo la procedura indicata nel presente articolo 9, sia che voglia effettuare tale Trasferimento in favore del Terzo Acquirente, sia in favore di altro terzo.

Articolo 10.) *Diritto di Covendita dei Soci B*

- 10.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio A (il “**Socio Cedente**”) intendesse cedere a un terzo potenziale acquirente tutte o parte delle proprie azioni, dietro corrispettivo in denaro o natura, i Soci B avranno il diritto di richiedere al Socio Cedente (il “**Diritto di Covendita**”), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Covendita sarà corrispondentemente obbligato a fare sì che la cessione al terzo potenziale acquirente abbia a oggetto, ai medesimi prezzo, termini e condizioni, anche tutte o parte delle azioni nella Società detenute dai Soci B, secondo le seguenti previsioni.
- 10.2 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato dai Soci B come segue (le “**Azioni Oggetto di Covendita**”): (i) nel caso in cui il Trasferimento delle azioni del Socio Cedente non determini un cambio di controllo della Società, i Soci B potranno esercitare il Diritto di Covendita relativamente ad una porzione delle proprie azioni corrispondente alla percentuale rappresentata dalle azioni del Socio Cedente oggetto del progettato Trasferimento; (ii) nel caso in cui il Trasferimento delle azioni del Socio Cedente determini un mutamento di controllo della Società, i Soci B potranno esercitare il Diritto di Covendita con riferimento alla propria intera partecipazione azionaria.
- 10.3 Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Covendita, il Socio Cedente dovrà dare notizia della propria intenzione di cedere tutta o parte della propria partecipazione mediante comunicazione scritta ai Soci B (la “**Comunicazione di Covendita**”), a mezzo raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente e indicando: (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente, incluso, nell’ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione, ivi inclusi i termini di pagamento; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; (iv) la porzione di capitale sociale oggetto di Trasferimento; e (v) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nel caso in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente non avvenga in tutto o in parte dietro corrispettivo in denaro o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (il “**Corrispettivo in Natura**”), del corrispettivo in denaro e/o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare le Azioni Oggetto di Covendita (l’“**Equivalente in Denaro**”).
- 10.4 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato dai Soci B entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Covendita mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. nella quale, sempre a pena di decadenza, i Soci B potranno contestare l’Equivalente in Denaro dichiarando che lo stesso non corrisponde al valore del Corrispettivo in Natura (la “**Comunicazione di Dissenso**”).
- 10.5 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Comunicazione di Dissenso, il Socio Cedente e i Soci B si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo sulla determinazione dell’Equivalente in Denaro. Ove entro il predetto termine non giungessero a un accordo, i Soci B potranno devolvere la questione all’Esperto (come *infra* definito al punto 10.6) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L’Esperto dovrà rendere la propria decisione entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvesse nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all’Esperto la determinazione dell’Equivalente in Denaro, i Soci B dovranno intendersi definitivamente decaduti dal diritto di contestare l’ammontare dell’Equivalente in Denaro come indicato nella Comunicazione di Covendita.
- 10.6 Ai fini del presente articolo 10, per “**Esperto**” deve intendersi una banca di investimento di riconosciuto *standing* internazionale scelta (x) di comune accordo dal Socio Cedente e dai Soci B o, (y) qualora non fossero in grado di raggiungere un accordo entro 5 (cinque)

Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso di uno di loro, o la banca d'investimento individuata non accettasse la nomina o non potesse svolgere l'incarico, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, a istanza di uno tra il Socio Cedente e i Soci B, restando inteso che: (i) l'Esperto agirà come terzo esperto ai sensi degli articoli 1349 e 1473 c.c. (escluso l'arbitrio mero); (ii) l'Esperto consentirà ai soci di esporre le proprie ragioni; (iii) l'Esperto motiverà sommariamente le proprie decisioni; (iv) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società, delle sue controllate e al suo *management*; (v) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati dai soci in parti eguali.

10.7 Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 10.5 sarà definitivo e vincolante, salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.

10.8 A seguito della ricezione da parte del Socio Cedente della comunicazione di esercizio del Diritto di Covendita da parte dei Soci B:

- (i) il Socio Cedente avrà l'obbligo di fare sì che la cessione al terzo acquirente abbia a oggetto, ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dal Socio Cedente con il terzo acquirente per la cessione, in tutto o in parte, delle proprie azioni, anche le Azioni Oggetto di Covendita;
- (ii) i Soci B avranno l'obbligo di cedere al terzo acquirente, contestualmente alla cessione da parte del Socio Cedente delle proprie azioni, le Azioni Oggetto di Covendita;

il tutto a fronte del pagamento da parte del terzo acquirente ai Soci B del corrispettivo in denaro, ovvero in titoli negoziati su un primario mercato regolamentato, nell'ammontare determinato in proporzione rispetto a quello indicato nella Comunicazione di Covendita, come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma dei precedenti paragrafi 10.4 e/o 10.5, ovvero, in caso di predetta contestazione, quello individuato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 10.5.

10.9 Qualora i Soci B non esercitassero il Diritto di Covendita, i Soci B si intenderanno decaduti da tale diritto soltanto con riguardo alla vendita così notificata, ma senza alcun pregiudizio del diritto di esercitare il Diritto di Covendita con riferimento a qualsiasi successiva vendita di partecipazioni da parte del Socio Cedente.

10.10 Qualora a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita da parte dei Soci B il terzo acquirente non acquistasse le Azioni Oggetto di Covendita alle condizioni di cui al presente articolo, il Socio Cedente avrà la facoltà, a propria insindacabile scelta, di non trasferire le proprie azioni al terzo acquirente, ovvero di acquistare dai Soci B le Azioni Oggetto di Covendita agli stessi termini e condizioni di quelli indicati nella Comunicazione di Covendita.

10.11 In deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo 8.3, ai fini del presente articolo 10 (Diritto di Covendita) e del successivo articolo 11 (Diritto di Trascinamento), il termine "**Trasferimento**" deve intendersi non comprendere qualsiasi atto che non preveda un corrispettivo e/o distribuzioni in natura di utili o riserve e/o dazioni di pegno e/o escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate) e/o gli atti di qualsiasi genere che non determinino la cessione della proprietà delle azioni o dei diritti di voto alla stessa connessi. Al termine "**Trasferire**" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

Articolo 11.) *Diritto di Trascinamento dei Soci A*

- 11.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora ricevesse da un terzo potenziale acquirente indipendente una offerta per la maggioranza del capitale sociale della Società, sul presupposto che tale terzo non sia un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2, c.c., dal socio Trasferente, uno o più Soci A (ciascuno un “**Socio Richiedente**”) avranno il diritto di richiedere ai Soci B (il “**Diritto di Trascinamento**”), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Trascinamento avrà l’obbligo, di cedere al terzo acquirente, insieme alla cessione da parte del Socio Richiedente delle proprie azioni, l’intera partecipazione azionaria detenuta dai Soci B ai medesimi termini e condizioni, pro quota, negoziati e concordati dal Socio Richiedente con il terzo acquirente per la cessione delle proprie azioni, fermo restando che i Soci B non avranno alcun obbligo di cedere le proprie azioni al terzo, in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, qualora il corrispettivo in denaro o altra forma offerto dal terzo acquirente non garantisca ai Soci B un tasso interno di rendimento (l’“**IRR**”) complessivamente almeno pari al 15% dell’importo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni) da calcolarsi secondo la seguente formula (il “**Valore Minimo di Trascinamento**”):

$$0 = -CF_0 + CF_n / (1+IRR)^{n/365}$$

laddove:

CF₀ = l’importo di Euro [•] (l’“**Investimento Iniziale**”), da considerarsi con segno algebrico negativo, come da formula di cui sopra.

CF = tutti gli utili in denaro (da considerarsi con segno algebrico positivo) corrisposti di volta in volta dalla Società in favore dei Soci B sino a che i Soci B deterranno una partecipazione nella stessa, ovvero tutti gli investimenti in denaro (da considerarsi con segno algebrico negativo) effettuati di volta in volta dai Soci B a beneficio della Società sino a che i Soci B deterranno una partecipazione nella stessa, oltre ai proventi derivanti dal Trasferimento delle azioni detenute dai Soci B al terzo acquirente in caso di esercizio di Diritto di Trascinamento.

n = è il numero di giorni calcolato con decorrenza dalla data del 3 agosto 2018 sino alla data in cui ciascun CF sia stato ricevuto dai Soci B.

- 11.2 Il Socio Richiedente potrà esercitare il Diritto di Trascinamento dandone notizia ai Soci B mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente indicando (la “**Comunicazione di Trascinamento**”): (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente nonché, nell’ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; e (iv) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nell’ipotesi in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente avvenga in tutto o in parte dietro Corrispettivo in Natura, dell’Equivalente in Denaro a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare le azioni dei Soci B.
- 11.3 I Soci B potranno inviare al Socio Richiedente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte dei Soci B della Comunicazione di Trascinamento (a pena di decadenza), una comunicazione di dissenso a mezzo lettera raccomandata A.R. dichiarando che il prezzo offerto dal terzo acquirente per le proprie azioni, ovvero l’Equivalente in Denaro, è inferiore al Valore Minimo di Trascinamento (la “**Comunicazione di Dissenso**”).
- 11.4 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Comunicazione di Dissenso i Soci B e il Socio Richiedente si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo. Ove entro il predetto termine non giungessero a un accordo, i Soci B potranno devolvere la questione

all'Esperto (come definito nel precedente paragrafo 10.6) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L'Esperto dovrà rendere la propria decisione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvessero nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Esperto la determinazione dell'Equivalente in Denaro, i Soci B dovranno intendersi definitivamente decaduti dal diritto di contestare l'ammontare del corrispettivo come indicato nella Comunicazione di Trascinamento.

- 11.5 Ai fini del presente articolo 11 troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al precedente paragrafo 10.6. Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 11.4, sarà definitivo e vincolante salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.
- 11.6 Salvo il caso in cui il Socio Richiedente rinunci a Trasferire al terzo le proprie azioni, i Soci B avranno l'obbligo di Trasferire al terzo acquirente le proprie azioni, alla data di trasferimento al medesimo terzo delle azioni del Socio Richiedente, a fronte del corrispettivo per azione in denaro ovvero titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma del precedente paragrafi 11.3 e/o 11.4 ovvero, in caso di predetta contestazione, come individuato dall'Esperto) ed ai medesimi termini e condizioni (salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 11.8) negoziati e concordati dal Socio Richiedente con il terzo acquirente per la cessione delle proprie azioni.
- 11.7 Qualora il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trascinamento risultasse (anche a seguito del coinvolgimento dell'Esperto) inferiore al Valore Minimo di Trascinamento, i Soci B non saranno obbligati a cedere le proprie azioni al terzo acquirente salvo che il Socio Trasferente non corrisponda, o faccia sì che venga corrisposta, in denaro ai Soci B la differenza positiva tra il Valore Minimo di Trascinamento e detto corrispettivo.
- 11.8 Nessuna garanzia in relazione alle azioni, alla Società e proprie società controllate sarà rilasciata dai Soci B in relazione al Trasferimento di azioni ai sensi del presente articolo 11, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità delle azioni e sull'assenza di pegni o altri diritti di terzi sulle azioni oggetto di Trasferimento.

Titolo IV

RECESSO - SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 12.) Recesso

- 12.1 Il socio ha diritto di recesso esclusivamente nei casi e secondo i termini previsti dalla legge.

Articolo 13.) Unico socio

- 13.1 Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi di legge.
- 13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
- 13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 14.) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

- 14.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli

amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Titolo V

ASSEMBLEA

Articolo 15.) Assemblea dei soci

- 15.1 L'assemblea dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla sua approvazione.
- 15.2 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione (i) mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi ai soci, ai consiglieri e ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o mediante fax o e-mail inviata ai soci, ai consiglieri e ai sindaci di cui consti l'avvenuto ricevimento.
- 15.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 15.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nel territorio italiano.
- 15.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita in forma totalitaria quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 16.) Diritto di intervento

- 16.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.
- 16.2 La rappresentanza in assemblea può essere attribuita solo a mezzo delega riferita a singole assemblee.
- 16.3 L'intervento in assemblea (con ciò intendendosi sia l'intervento dei soci sia degli organi sociali) può svolgersi anche mediante mezzi di audio-comunicazione a condizione che:
 - (i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video predisposte a cura della Società;dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il presidente dell'assemblea e il segretario.
- 16.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Articolo 17.) Presidenza

- 17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal soggetto designato presidente dall'assemblea a maggioranza del capitale sociale presente. Con la stessa maggioranza l'assemblea può nominare un segretario, anche non socio.
- 17.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 18.) *Quorum costitutivi e deliberativi*

- 18.1 Fatta eccezione per quanto previsto nel successivo paragrafo 18.2, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 18.2 Le delibere concernenti le seguenti materie sono adottate con il voto favorevole di tante azioni con diritto di voto che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno l'85% del capitale sociale della Società (le "**Materie Assembleari Rilevanti**"):
- a) qualsiasi modificazione delle previsioni di cui agli articoli da 8 a 11 (entrambi inclusi), da 18 a 21 (entrambi inclusi) e paragrafi 24.1, 24.2 e 24.3;
 - b) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - c) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ivi inclusa l'emissione di titoli di debito o altri strumenti convertibili in partecipazioni sociali, a eccezione delle riduzioni o degli aumenti di capitale (nei limiti necessari a eliminare la perdita di oltre un terzo), degli aumenti di capitale necessari per far fronte a una situazione di insolvenza della Società, delle riduzioni e contestuali aumenti di capitale (sino al minimo legale), restando inteso che in queste ipotesi ciascun socio avrà diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale in misura proporzionale alla propria partecipazione alla Società;
 - d) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
 - e) deliberazioni di messa in liquidazione e revoca dello stato di liquidazione della Società ai sensi del numero 6) dell'articolo 2484 c.c.;
 - f) distribuzione di riserve;
 - g) deliberazioni in merito alle materie di cui al successivo paragrafo 21.6, ove fossero sottoposte alla autorizzazione della assemblea dei soci;
 - h) attribuzione e/o revoca di un compenso agli amministratori, anche investiti di particolari cariche, anche sotto forma di bonus o altra remunerazione, in misura superiore, complessivamente, a Euro 214.500,00 per ciascun esercizio;
 - i) decisioni in ordine alla nomina o revoca della società di revisione e determinazione del relativo compenso.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 19.) *Composizione*

- 19.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

- 19.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci e anche persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..
- 19.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina (nel qual caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) ovvero sino a revoca o rinuncia. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Articolo 20.) *Nomina*

- 20.1 Fatta salva diversa delibera unanime da parte dei soci,
- a) i Soci A hanno diritto di nominare 4 (quattro) consiglieri di amministrazione, incluso il presidente del consiglio di amministrazione;
 - b) i Soci B hanno diritto di nominare 1 (uno) consigliere di amministrazione.
- 20.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione compete all'assemblea in tutti i casi in cui i soci non abbiano esercitato i diritti di cui al precedente paragrafo 20.1.
- 20.3 In caso di nomina degli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 20.1 e di successiva revoca degli stessi, spetterà al socio che aveva nominato l'amministratore revocato nominare il nuovo amministratore ai sensi del paragrafo 20.1, restando inteso che il nuovo amministratore non potrà essere l'amministratore revocato, ove tale revoca fosse avvenuta per giusta causa.
- 20.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e il compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. All'assemblea spetta anche la determinazione dell'importo complessivo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
- 20.5 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Sino a quel momento, gli amministratori rimasti in carica avranno esclusivamente i poteri di ordinaria gestione della Società. Si applica l'articolo 2386, comma quarto e quinto, c.c..
- 20.6 Possono essere nominati quali amministratori della Società anche una o più persone giuridiche, purché ogni amministratore persona giuridica designi, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale dovrà assumere gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Articolo 21.) *Poteri*

- 21.1 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo ai soci.
- 21.2 L'organo amministrativo può ulteriormente delegare le proprie attribuzioni, a uno o più amministratori, determinandone contestualmente mansioni, poteri e attribuzioni, con l'esclusione dei poteri nelle Materie Consiliari Rilevanti (come nel seguito definite).

- 21.3 L'organo amministrativo può revocare le deleghe conferite ai sensi del precedente paragrafo 21.2, modificarne il contenuto, i limiti e le modalità di esecuzione. In caso di revoca delle deleghe gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno, anche ove tale revoca sia avvenuta in assenza di giusta causa.
- 21.4 L'organo amministrativo può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi.
- 21.5 Fatte salve le delibere indicate nel successivo paragrafo 21.6, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con le maggioranze di legge.
- 21.6 Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (ferma la competenza dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto) saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione collegialmente inteso e non potranno essere delegate ad amministratori o procuratori (salvo che la relativa delibera di delega sia stata approvata con le maggioranze previste dal presente paragrafo) e dovranno essere approvate con il voto favorevole dell'amministratore nominato su designazione dei Soci B (le "**Materie Consiliari Rilevanti**"):
- (i) L'approvazione del *business plan* della Società nonché di sue modifiche sostanziali;
 - (ii) L'approvazione del *budget* annuale della Società nonché di sue modifiche sostanziali, e, nella misura in cui non siano già previste nel *budget* ovvero nel *business plan*, anche le seguenti materie:
 - (iii) L'assunzione di indebitamento o passività od obbligazioni, in ogni caso tramite prestito di somme (anche tramite l'emissione di titoli di debito) per importi superiori a Euro 20 (venti) milioni;
 - (iv) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
 - (v) L'acquisizione, l'investimento, la vendita, l'affitto d'azienda o di rami d'azienda ovvero di beni (anche immobiliari e diritti di proprietà industriale e intellettuale), salvo l'acquisto di beni di consumo nella gestione ordinaria della Società conformemente alla prassi degli esercizi precedenti, per importi superiori a Euro 15 (quindici) milioni per ciascuna operazione;
 - (vi) L'approvazione di qualsiasi operazione con parti correlate alla Società e/o ai soci o la modifica delle condizioni di operazioni con parti correlate alla Società e/o ai soci precedentemente approvate che abbiano un importo superiore a Euro 150 (centocinquanta) mila per ciascuna operazione. Ai fini della presente disposizione, per parti correlate devono intendersi i soggetti di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato;
 - (vii) la proposta di devolvere all'assemblea dei soci una delle Materie Assembleari Rilevanti ovvero l'esecuzione di una delibera inerente a tali materie;
 - (viii) le istruzioni di voto da esercitare nelle assemblee delle società controllate dalla Società aventi all'ordine del giorno una delle Materie Assembleari Rilevanti;
 - (ix) qualsiasi decisione relativa alle società controllate dalla Società e avente ad oggetto una delle presenti Materie Consiliari Rilevanti che sia sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione della Società.

Articolo 22.) Riunioni

- 22.1 Il consiglio di amministrazione della Società si riunirà con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogniqualvolta lo richieda uno dei suoi componenti.
- 22.2 L'avviso di convocazione da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica di cui consti l'avvenuto ricevimento). In caso di urgenza, può essere inviato a mezzo di telefax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi.
- 22.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco analitico delle materie da trattare.
- 22.4 La riunione del consiglio di amministrazione è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora fossero presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci.
- 22.5 L'intervento al consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:
- (i) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il presidente e il segretario. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore designato come presidente a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 23.) *Rappresentanza*

- 23.1 La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati. La rappresentanza della Società spetta anche agli institori e ai procuratori nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24.) *Collegio Sindacale*

- 24.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico. I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 24.2 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco

dissenziante ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente paragrafo 22.5.

- 24.3 Salvo diversa e unanime deliberazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale avente diritto di voto, 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati dai Soci A e 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati dai Soci B.
- 24.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il membro supplente designato dal medesimo socio che aveva designato il sindaco uscente. I nuovi sindaci restano in carica fino alla nomina dell'assemblea per l'integrazione del collegio. Il sindaco in sostituzione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal socio che aveva nominato il sindaco cessato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 25.) *Revisione legale dei conti*

- 25.1 La revisione legale dei conti della Società viene esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Titolo VIII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 26.) *Esercizio Sociale*

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27.) *Bilancio e Utili*

- 27.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
- 27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota del cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.) *Arbitrato*

- 28.1 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

28.2 Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e il lodo emesso dal Collegio Arbitrale sarà impugnabile per le cause previste dalla legge ma non per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

28.3 Per tutte le domande giudiziali comunque relative al presente statuto che non siano compromettibili in arbitri sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

ALLEGAT 1-TER

NUOVO STATUTO ANTARES

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata “*Antares Vision S.p.A.*”, senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica (la “**Società**”).

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Travagliato (BS).
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- (i) lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei *software* a essi connessi;
 - (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
 - (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del *software* a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:

- a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, con conseguente trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e ambiti industriali;
- b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;
- c) assunzione di concessioni di opere pubbliche, anche in compartecipazione con terzi;
- d) svolgimento di proprie attività di ricerca e assunzione di iniziative editoriali, anche con carattere di periodicità, per la diffusione di informazioni, opinioni, ricerche, attualità, connesse ai campi di interesse della propria attività complessiva, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e delle attività per legge riservate a soggetti dotati di specifici requisiti non posseduti dalla società;
- e) la consulenza tecnica e aziendale nel settore dell'informatica e dell'elaborazione dei dati, compreso lo sviluppo e la realizzazione di programmi e di procedure (*software*) per elaboratori elettronici;
- f) la ricerca, la progettazione e l'innovazione scientifico-tecnologica ed organizzativa in tutti i settori industriali e commerciali, realizzate anche mediante l'acquisto di beni strumentali basati su tecnologie avanzate e l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;
- g) l'attività di laboratorio per l'espletamento di prove nel campo elettrotecnico, elettronico, ottico e informatico;
- h) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la vendita, l'affitto di *software* applicativo e tecnico, anche a seguito dell'acquisizione di diritti di marchio, brevetto, concessione, licenze e simili;
- i) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari, corsi, convegni e programmi di formazione e di informazione in tutti i settori in cui la società esplica la propria attività;
- j) l'installazione e manutenzione di sistemi, prodotti e servizi connessi alla propria attività.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

- 3.3 Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

Articolo 4. Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [•] ed è diviso in n. [•] azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”), n. [•] azioni speciali B (le “**Azioni B**”), n. [•] azioni speciali C (le “**Azioni C**”) e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie e alle Azioni B, le “**Azioni**”), senza indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito dettagliate¹.

[L'assemblea straordinaria in data [•] 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro [135.650,00], mediante emissione di massime [1.356.500] Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservarsi all'esercizio di no. 5.000.000 warrant (i “**Warrant Antares**”) secondo i termini e le condizioni previsti nel relativo regolamento approvato dalla predetta assemblea straordinaria.]

- 5.2 Le Azioni e i Warrant Antares, così come tutti gli strumenti finanziari emessi dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998. (il “**TUF**”).
- 5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

¹ Attualmente è prevista l'emissione di: (i) massime n. 4.700.000 Azioni Ordinarie Antares (a fronte di un aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 47.000.000,00); (ii) massime n. 300.000 Azioni B (a fronte di un aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 3.000.000,00); e (iii) massime n. 1.189.590 Azioni C (a fronte di un aumento del capitale sociale per massimi Euro 11.895,90).

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (c) sono intrasferibili fatti salvi i trasferimenti: (i) *mortis causa*; (ii) a favore di società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di azioni speciali ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; o (iii) aventi ad oggetto, per ciascun socio, una percentuale non eccedente il 20% (venti per cento) delle Azioni B di cui gli stessi siano tempo per tempo titolari e, in ogni caso, non eccedente – in aggregato – il 20% (venti per cento) delle Azioni B in circolazione. Ai fini del presente Statuto per “**trasferimento**” o “**trasferire**” si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità delle Azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa non esaustiva: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società a fronte di aumento di capitale di quest'ultima, trasferimenti conseguenti a fusione o scissione non proporzionale; (ii) l'esecuzione di contratti di *swap*, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Azioni.
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie e in via antergata rispetto ai titolari di Azioni C;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione B, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% (cento per cento) delle Azioni B, in via proporzionale al valore della parità contabile implicita delle Azioni B:
 - (i) il secondo giorno di mercato aperto (per tale intendendosi il giorno di apertura dei mercati secondo il calendario di negoziazione annualmente stabilito da Borsa Italiana S.p.A.) successivo alla data di efficacia della Fusione (la “**Fusione**”), nella misura di 1/6 del numero complessivo delle Azioni B emesse alla Data di Efficacia;
 - (ii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, nella misura di

5/6 del numero complessivo delle Azioni B emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,50 per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 13 di cui al punto (ii) che precede sarà conseguentemente rettificato secondo il “*coefficiente K*” comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

In caso di distribuzione di dividendi straordinari tramite distribuzione di riserve disponibili e della conseguente diminuzione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria della Società, il valore di Euro 13,50 di cui al punto (ii) che precede sarà ridotto in misura proporzionale a tale diminuzione di valore a cura del consiglio di amministrazione con espressa facoltà per ciascuno dei suoi componenti, in via disgiunta tra loro, di depositare presso il Registro delle Imprese il testo aggiornato del presente statuto.

Resta inteso che decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione B residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- (f) Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese decorrente dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'offerta pubblica ai sensi del successivo Articolo 8 avente a oggetto Azioni Ordinarie, i titolari delle Azioni B, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni B dai medesimi detenute in Azioni Ordinarie nel rapporto di conversione di 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione B. In siffatta ipotesi, la conversione delle Azioni B nel contesto di un'offerta pubblica sarà eseguita nel periodo compreso tra il primo e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto.

5.5 Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (b) sono intrasferibili fatti salvi i trasferimenti: (i) *mortis causa*; ovvero (ii) a favore di società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di azioni speciali ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; o (iii) aventi ad oggetto, per ciascun socio, una percentuale non eccedente il 20% (venti per cento) delle Azioni C di cui gli stessi siano tempo per tempo titolari e, in ogni caso, non eccedente – in aggregato – il 20% (venti per cento) delle Azioni C in circolazione;
- (c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B.
- (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% (cento per cento) delle Azioni C, in via proporzionale al valore della parità contabile implicita delle Azioni C, entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione:
 - (i) per il 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle Azioni C emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,50 per Azione Ordinaria;
 - (ii) per il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo delle Azioni C emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria;
 - (iii) per il 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle Azioni C emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,50 per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 13,50, di Euro 14,00 e di Euro 14,50 di cui ai punti (i), (ii) e (iii) saranno conseguentemente rettificati secondo il “*coefficiente K*”

comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

Resta inteso che: (A) gli eventi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) potranno verificarsi anche cumulativamente; e (B) decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, sarà annullata, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In siffatta ipotesi, in conseguenza dell'annullamento delle Azioni C, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare l'annullamento nel libro soci; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle Azioni, con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto dell'inesistenza di Azioni C in circolazione; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 5.6 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni B e delle Azioni C in Azioni Ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni B e delle Azioni C ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle Azioni e più precisamente del numero delle Azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni B e/o Azioni C in Azioni Ordinarie ai sensi del presente Articolo 5; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 5.7 In caso di aumento di capitale sociale, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non sia riconosciuto ai sensi della medesima) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie, Azioni B e Azioni C – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o di Azioni C. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni B o Azioni C.

Articolo 6. Maggiorazione del voto

- 6.1 Il presente Articolo trova applicazione a decorrere dal momento in cui le Azioni Ordinarie della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 119 TUF (“**Quotazione**”), e subordinatamente a tale presupposto.
- 6.2 Ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, ciascuna Azione Ordinaria, verificatosi il presupposto di cui al precedente Articolo 6.1, dà diritto a due voti qualora e sino a quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (i) il medesimo soggetto abbia avuto, relativamente ad una medesima azione, la titolarità di un diritto reale che legittima il diritto di voto in assemblea, quale la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o il diritto di usufrutto con diritto di voto (“**Diritto Reale Legittimante**”) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (“**Periodo Continuativo**”);
 - (ii) la ricorrenza della condizione sub (i) sia attestata dall’iscrizione per l’intero Periodo Continuativo nell’elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Articolo 6 (“**Elenco Speciale**”), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell’articolo 44, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018.
- 6.3 In via transitoria e anche in deroga a quanto precede, deve essere computata nel Periodo Continuativo anche la titolarità di un Diritto Reale Legittimante verificatasi, senza soluzione di continuità, precedentemente alla Quotazione e successivamente all’inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Quotazione AIM**”), purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall’iscrizione nell’Elenco Speciale, che la Società a tal fine istituisce ai sensi del presente Articolo 6 sin dalla Quotazione AIM, applicandosi a tal riguardo, *mutatis mutandis*, la disciplina normativa e regolamentare prevista per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati.
- 6.4 L’acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggioranza del diritto di voto; oppure (ii) la c.d. *record date* di un’eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggioranza del diritto di voto.
- 6.5 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, l’Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- all’istanza deve essere allegata la comunicazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante;
 - nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l’istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo;
 - ai fini del conseguimento della maggioranza del voto il soggetto legittimato dovrà

altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato;

- la maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante;
- ogni soggetto legittimato ai sensi del presente statuto può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative dell'Elenco Speciale.

- 6.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.
- 6.7 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.
- 6.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.9, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF ("**Società Rilevante**").
- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto:
- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte;
 - (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

- (c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- (d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

- 6.10 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso secondo quanto sopra previsto.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 6.12 Ai fini del presente Articolo 6 si applica la nozione di controllo prevista dall'articolo 93 del TUF.

Articolo 7. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 7.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

- 7.3 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in Azioni Ordinarie, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.
- 7.4 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
- 7.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8. Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 8.2 Non compete pertanto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "**Panel**". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF

non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 8 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 8 sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 8, sentita Borsa Italiana.
- 9.8 Ai fini del presente Articolo, per "*partecipazione*" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 9.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla

determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 10. Partecipazioni significative

- 10.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento AIM Italia**”) – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 10.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 10.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 10.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 10.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

- 10.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 11. Competenze e maggioranze

- 11.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento AIM Italia – e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 11.2 L'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
- 11.3 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12. Convocazione

- 12.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
- 12.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “*Il Sole 24 Ore*”, “*Corriere della Sera*”, “*Italia Oggi*” e “*Milano Finanza*”, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 13. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

- 13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i titolari di Azioni C.
- 13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 13.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 13.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 13.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.

- 13.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, alternativamente, da 7 (sette) o da 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 14.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.3 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 14.4 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 2 (due) amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

Articolo 15. Nomina degli amministratori

- 15.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 15.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, un numero di Azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di Azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 15.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina degli amministratori.

- 15.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.
- 15.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 15.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 15.7 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 15.8 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.
- 15.9 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento) dei voti spettanti a tutte le Azioni ordinarie in circolazione al momento dell'assemblea..
- 15.10 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 15.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a

concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

- 15.12 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.
- 15.13 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 15.14 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
- 15.15 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vicepresidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.
- 16.2 Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 18.4, il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 16.3 Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 18.4, il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 16.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad

essi conferiti.

Articolo 17. Convocazione e adunanze

- 17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 17.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 17.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18. Poteri e deliberazioni

- 18.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 18.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 18.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

18.4 Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le “**Materie Consiliari Rilevanti**”) (ferma la competenza dell’assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto) saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione collegialmente inteso e non potranno essere delegate a comitati, amministratori o procuratori:

- (i) l’assunzione di indebitamento o passività od obbligazioni, in ogni caso tramite prestito di somme (anche tramite l’emissione di titoli di debito) per importi superiori a Euro 20 (venti) milioni;
- (ii) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
- (iii) l’acquisizione, l’investimento, la vendita, l’affitto d’azienda o di rami d’azienda ovvero di beni (anche immobiliari e diritti di proprietà industriale e intellettuale, salvo l’acquisto di materie prime nella gestione ordinaria della Società conformemente alla prassi degli esercizi precedenti), per importi superiori a Euro 15 (quindici) milioni per ciascuna operazione;
- (iv) l’approvazione di qualsiasi operazione con parti correlate alla Società e/o ai soci o la modifica delle condizioni di operazioni con parti correlate alla Società e/o ai soci precedentemente approvate che abbiano un importo superiore a (A) Euro 1.000.000,00 (un milione) con riferimento a ciascuna operazione effettuata con le società controllate e (B) Euro 150 (centocinquanta) mila per ciascuna operazione effettuata con altre parti correlate. Ai fini della presente disposizione, per parti correlate devono intendersi i soggetti di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato;
- (v) le decisioni in ordine al compenso da attribuire agli amministratori dotati di deleghe (a seguito del parere del comitato remunerazione, se nominato);
- (vi) le proposte all’assemblea dei soci in relazione alle delibere concernenti le Materie Assembleari Rilevanti e l’esecuzione di delibere inerenti a tali materie;
- (vii) le istruzioni di voto da esercitare nelle assemblee delle società controllate dalla Società aventi all’ordine del giorno una delle Materie Assembleari Rilevanti;
- (viii) qualsiasi decisione relativa alle società controllate dalla Società e avente ad oggetto una delle presenti Materie Consiliari Rilevanti che sia sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione della Società.

Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di Materie Assembleari Rilevanti si intendono le seguenti materie di competenza assembleare (i) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale; (ii) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ad eccezione degli aumenti e riduzioni ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e nei limiti della ricostituzione del capitale sociale minimo richiesto dalla legge (indipendentemente dal fatto che, in tali ipotesi, l’assemblea

deliberi prima una riduzione poi un aumento del capitale sociale, ovvero solo un aumento dello stesso); (iii) deliberazioni relative a fusioni, scissioni o trasformazioni; (iv) deliberazioni di messa in liquidazione della Società ai sensi del numero 6) dell'articolo 2484 del codice civile; (v) distribuzione di riserve; (vii) decisioni in ordine alla nomina o revoca della società di revisione.

Articolo 19. Remunerazione

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20. Collegio Sindacale

- 20.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 20.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 20.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- 20.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di Azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di Azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

- 20.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 20.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 20.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
 - (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- 20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento) dei voti spettanti a tutte le Azioni ordinarie in circolazione al momento dell'assemblea..
- 20.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 20.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'Articolo 20.9 che precede.
- 20.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

- 20.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 20.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.
- 20.16 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 20.17 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 21. Revisione legale dei conti

- 21.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22. Operazioni con parti correlate

- 22.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la

correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

- 22.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato degli amministratori indipendenti”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc. si fa espressamente riferimento alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la “Procedura”).
- 22.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 22.4, sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell’equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente Statuto, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 22.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell’equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile Ferma restando i *quorum* previsti al precedente Articolo 11, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall’assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.
- 22.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 23. Bilancio e utili

- 23.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- 23.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 24. Scioglimento e liquidazione

- 24.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 25. Rinvio

- 25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Allegato 2 _ Simulazioni Rapporto di Cambio

Salvo quanto diversamente definito nel presente Allegato 2, i termini indicati con lettera maiuscola avranno il medesimo significato loro attribuito nel Progetto di Fusione.

	CASO BASE NO RECESSO	CASO BASE MASSIMO RECESSO	IPOTESI 1 AGGIUSTAMENTO ALPI PER MINORE PN	IPOTESI 2 AGGIUSTAMENTO ANTARES PER LEAKAGES	IPOTESI 3 ENTRambi GLI AGGIUSTAMENTI
Equity Value Base Antares (€)	528.754.000	528.754.000	528.754.000	528.754.000	528.754.000
Importo dei Leakages (€)		0	0	-3.754.000	-3.754.000
Equity Value Antares Aggiornato = Equity Value Base Antares - Importo dei Leakages (€)	528.754.000	528.754.000	528.754.000	525.000.000	525.000.000
Azioni Antares = Equity Value Antares Aggiornato / 10	52.875.400	52.875.400	52.875.400	52.500.000	52.500.000
Patrimonio Netto Alpi Base (€)	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Valore Asset Diversi Da Cassa Base (€)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Valore Asset Diversi da Cassa Aggiornato (€)	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
Patrimonio Netto Alpi Aggiornato (€)	70.000.000	70.000.000	69.500.000	70.000.000	69.500.000
Patrimonio Netto Alpi Finale (€m) = Patrimonio Netto Alpi Base + (Valore Asset Diversi Da Cassa Base - Valore Asset Diversi Da Cassa Aggiornato) + (Patrimonio Netto Alpi Aggiornato - Patrimonio Netto Alpi Base) (€)	70.000.000	70.000.000	69.000.000	70.000.000	69.000.000
Valore Azioni Speciali (€)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Numero Azioni Acquisite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Valore Azioni Acquisite (€)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Aucap = Patrimonio Netto Alpi Finale - Valore Azioni Speciali - Valore Azioni Acquisite (€)	47.000.000	47.000.000	46.000.000	47.000.000	46.000.000
%Aucap = Aucap / (Equity Value Antares Aggiornato + Aucap)	8,16%	8,16%	8,00%	8,22%	8,06%
%Acquisto = (Valore Azioni Acquisite / Equity Value Antares Aggiornato) * (1 - %Aucap)	3,47%	3,47%	3,48%	3,50%	3,50%
%Totale = %Aucap + %Acquisto	11,64%	11,64%	11,48%	11,71%	11,56%
Azioni AV in Concambio = Azioni Antares / (1 - %Aucap) + Numero Azioni Acquisite - Azioni Antares	6.700.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000	6.600.000
Azioni Ordinarie Alpi Ante-Fusione	10.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Rapporto di concambio	1,4925	1,0448	1,5152	1,4925	1,5152
Rapporto di concambio	0,6700	0,9571	0,6600	0,6700	0,6600